

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Cassazione penale, sez. II, 20 gennaio 2011, n. 6524, CED Cass. Pen.2010; Cass. Pen. 2012, 1, 196

Investigazioni difensive - Assunzione di informazioni - Verbale - Mancanza di sottoscrizione alla fine di ogni foglio - Inutilizzabilità.

In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili, perché assunte in violazione delle modalità previste dall'art. 391-ter, comma 3, c.p.p., le informazioni documentate nel verbale mancante di sottoscrizione alla fine di ogni foglio.

Cassazione penale, sez. III, 09 giugno 2010, n. 28708, in: CED Cass. Pen. 2010

Giudizio abbreviato - in genere

In tema di rito abbreviato, è utilizzabile l'attività di indagine, espletata dal p.m. dopo l'instaurazione del rito, diretta a contrastare le risultanze delle investigazioni difensive alla cui ammissione sia stata subordinata la richiesta del giudizio speciale.

Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2010, n. 33898, in Diritto & Giustizia 2010 (nota di: CECCARELLI)

Giudizio abbreviato atti e prove utilizzabili per la decisione

Sono utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni assunte dai difensori della parte offesa depositate prima dell'udienza preliminare.

Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2010, n. 33898, in :CED Cass. Pen. 2010, Cass. Pen. 2011, 6, 2309

Investigazioni difensive colloqui, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore

Non sono affetti da nullità o inutilizzabilità i verbali di dichiarazioni rese dalla persona offesa al proprio difensore in sede di investigazioni difensive. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi secondo cui la persona offesa non rientrerebbe tra le "persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa", cui il difensore può richiedere il rilascio di sommarie informazioni ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).

Cassazione penale, sez. II, 07 giugno 2007, n. 35589, in: CED Cass. Pen. 2007; Cass. Pen. 2009, 2, 655

Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione - Dichiarazioni rese dall'indagato al suo difensore - Esercizio di investigazione difensiva - Appartenenza al novero degli "elementi forniti dalla difesa" ex art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p. - Esclusione..

Le dichiarazioni che il sottoposto ad indagine rende al suo difensore nell'ambito delle attività di investigazione difensiva non possono essere annoverate nella categoria degli "elementi forniti dalla difesa", in merito ai quali, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale deve espressamente motivare l'irrilevanza.

Cassazione penale, sez. VI, 13 gennaio 2009, n. 10776, in: CED Cass. Pen. 2009

Investigazioni del pubblico ministero assunzioni di informazioni in genere

La previsione contenuta nella seconda parte dell'art. 362 cod. proc. pen. mira ad impedire al P.M. di richiedere alle persone già sentite dal difensore informazioni sul contenuto specifico delle domande alle stesse precedentemente rivolte e delle risposte date in sede di indagini difensive, ma non preclude al P.M. la possibilità di rivolgere alle stesse domande pertinenti al medesimo tema di indagine. (Nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese al P.M. da persone informate sui fatti vertenti sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'imputato in ordine al quale erano state in precedenza sentite dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p.).

Cassazione penale, sez. III, 27 febbraio 2007, n. 21092, in: Guida al diritto 2007, 26, 91 (s.m.)

Investigazioni difensive in genere

In tema di investigazioni difensive, allorché il difensore abbia richiesto l'intervento del p.m. per l'assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (art. 391 bis, comma 10, c.p.p.), l'assunzione di tali informazioni diviene, a tutti gli effetti, assunzione di informazioni da parte del p.m. e comporta esclusivamente l'osservanza degli obblighi e dei limiti stabiliti per tale atto dall'art. 362 c.p.p., pur essendo tuttavia concesso che l'audizione si svolga alla presenza del difensore, al quale è consentito di formulare per primo le domande, salvo il potere del p.m. di porne altre, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 362 c.p.p. Ne deriva, quindi, che, in tale evenienza, non sono previsti gli avvertimenti preliminari - che ordinariamente devono essere rivolti al dichiarante e analiticamente verbalizzati ai sensi del comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. - giacché tali avvertimenti non riguardano il p.m., come può evincersi dalla stessa formulazione testuale della norma, che pone i relativi obblighi a carico esclusivamente del difensore, del sostituto, degli

investigatori autorizzati o dei consulenti tecnici. (Da queste premesse, è stata rigettata la doglianza della difesa che, assumendo, invece, l'applicabilità degli avvertimenti anche al p.m. chiamato ad assumere le informazioni ex art. 391 bis, comma 10, c.p.p, sosteneva che, in mancanza di tali avvertimenti, le dichiarazioni raccolte dovessero ritenersi inutilizzabili anche in sede di rito abbreviato ai sensi dell'art. 391 bis, comma 6, c.p.p.).

Cassazione penale, sez. III, 21 aprile 2010, n. 33898, in: Diritto & Giustizia 2010

Investigazioni difensive attività integrativa di indagine

In tema di assunzione di informazioni da parte del difensore ex art. 391 bis e ss. c.p.p., rientrano tra le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa anche quelle assistite dal medesimo difensore che proceda alla assunzione.

Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2002, n. 13552, in: Giur. it. 2003, 2152(nota di: CARINI)

DIFENSORI E PROCURATORI NEL PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - Condizioni e criteri di applicabilità gravi indizi di colpevolezza

La nuova disciplina delle indagini difensive, nel prevedere un'ampissima possibilità per i difensori delle parti private di assumere prove, delinea per le stesse un'equiparazione, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelle raccolte dalla pubblica accusa, sia nella fase delle indagini e dell'udienza preliminare, che in quella dibattimentale; ne consegue che, allorché al giudice del riesame vengano dalla difesa dell'indagato offerti elementi di prova in favore del proprio assistito, il tribunale ha l'obbligo di valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, attraverso argomentazioni logico - giuridiche adeguatamente corrette.

Cassazione penale, sez. II, 12 ottobre 2005, n. 42588, Diritto & Giustizia 2005

Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento sequestri

Gli avvocati cittadini che, nell'interesse dei loro clienti, vogliono accedere alla documentazione custodita dalle banche devono inoltrare alla magistratura una richiesta di sequestro delle carte alle quali sono interessati. Diversamente la consultazione è "off limits" e non basta un semplice permesso di accesso autorizzato dal giudice.

Cassazione penale, sez. V, 10 aprile 2006, n. 23706, in: Cass. Pen. 2008, 2, 686

Investigazioni difensive - Provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara l'inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni.

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiara l'inutilizzabilità delle indagini difensive depositate il giorno successivo alla prima udienza, considerato che il principio della continuità investigativa trova applicazione anche con riguardo alla parte privata, con la conseguenza che - in virtù del combinato disposto degli art. 327 bis, comma 2, 442, comma 1 bis, 419, comma 3, 421, comma 3, e 391 octies c.p.p. - le indagini difensive possono essere svolte in qualsiasi stato e grado del procedimento, costituire oggetto di indagini suppletive ed essere prodotte "in limine" e nel corso dell'udienza preliminare, fatto salvo il diritto delle controparti di esercitare il contraddittorio sulla prove non oggetto di preventiva "discovery".

Cassazione penale, sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 46270, in: Guida al diritto 2006, 23, 97*; Cass. Pen. 2006, 12, 4104 (s.m.) (nota di: FOLLIERI)**

Investigazioni difensive - Attività investigativa preventiva - Condizioni - Limiti - Decreto di autorizzazione del giudice - Esclusione - Abnormità - Sussistenza.

*L'attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia «per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale» (art. 391 nonies c.p.p.): ipotesi che si verifica allorché la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l'abbia ancora iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero allorché il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia "iscritto" nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti. In sede di investigazione preventiva, peraltro, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del p.m. o del giudice. [...]

**È abnorme il decreto con il quale il giudice autorizza, in sede di investigazione difensiva preventiva, l'accesso del difensore di soggetti, che non erano ancora indagati o persone offese, a luoghi privati e non aperti al pubblico (nella specie sottoposti a sequestro probatorio da parte del p.m. nell'ambito di procedimento avviato contro ignoti per il crollo di una palazzina), poiché, in sede di investigazione preventiva, non è consentito al difensore lo svolgimento di atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, vale a dire del p.m. o del giudice. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che l'attività investigativa può essere svolta dal difensore in via preventiva, ossia per l'eventualità che s'instauri un procedimento penale: ipotesi che si verifica allorché la notizia di reato non sia ancora pervenuta al p.m. o, comunque, questi non l'abbia ancora iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. ovvero allorché il difensore abbia ricevuto il mandato da un soggetto che non sia iscritto nell'ambito di procedimento in corso contro persone diverse o contro ignoti).